

STATUTO

**LUNA BLU SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA LANUSEI 57

Numero REA: OR - 136041

Codice fiscale: 01170200958

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 23.373

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita una società cooperativa denominata **"LUNA BLU Società Cooperativa Sociale – ONLUS"**. **La Cooperativa può operare anche con terzi.**

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2519 del c.c., la società è regolata, oltre che dalle norme del presente statuto, dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con quelle inderogabilmente stabilite per le società cooperative.

Art. 2

La società ha sede legale nel Comune di **Oristano**.

L'istituzione di sedi secondarie, la soppressione oppure il trasferimento di quelle esistenti, all'interno del Comune di Oristano, è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, così come il trasferimento delle sede legale all'interno del Comune di Oristano.

Art. 3

La società ha durata fino al **31 dicembre 2050**.

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 del codice civile.

Art. 4

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La cooperativa retta dai principi della mutualità e della solidarietà, senza finalità speculative, si propone esclusivamente lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini ove emergano situazioni di disagio sociale, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali educativi di cui alla Legge 381/91, a tal fine può:

- fornire un supporto psico-educativo ad utenti affetti da deficit cognitivi, verbali, sociali e comportamentali con la creazione di programmi personalizzati, attraverso un preciso intervento/terapia, basato sui principi dell'Analisi Comportamentale Applicata (ABA - Applied Behavior Analysis e Verbal Behavior) e che rispetti quindi le problematiche presenti con l'obiettivo di portare l'utente a un superamento delle stesse e ad un accettabile livello di autonomia;
- istituire e gestire interventi per l'handicap psicofisico e sensoriale, disturbi del comportamento e della condotta;
- favorire l'integrazione scolastica di tali utenti, tramite la collaborazione attiva con la scuola (con

insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari), al fine di creare dei programmi didattici personalizzati; tale collaborazione avverrà mediante la presenza sul campo di un operatore, il quale provvederà alla stesura di programmi con contenuti didattici ed obbiettivi nelle diverse aree di interesse (sociale, comportamentale, ecc.);

- favorire il supporto familiare attraverso incontri specifici con le stesse famiglie finalizzati a garantire coerenza e continuità con i principi delle terapie o dei supporti psicoeducativi seguiti dai propri figli, valutando attentamente esigenze e problematiche di ciascun utente;

- rivolgersi all'utente sia attraverso supporti o interventi di tipo domiciliare sia nelle strutture della cooperativa o in quella di altri Enti o istituzioni e altresì gestire strutture residenziali, semiresidenziali e comunità alloggio;

- avvalersi della collaborazione di altro personale qualificato (medici, psicologi, educatori, pedagogisti, terapisti, insegnanti, assistenti alla persona, ecc.), quindi collaborare con enti pubblici e privati, organizzazioni professionali, associazioni, società, istituzioni con i quali stipulare convenzioni, accordi e contratti aventi per oggetto l'attuazione degli scopi sociali;

- promuovere o partecipare a corsi e/o seminari/convegni, tirocini o altre proficue iniziative alla formazione, aggiornamento e specializzazione tecnico-professionale dei soci, valorizzando così le risorse umane coinvolte nelle singole attività;

- acquistare libri e altro materiale di documentazione (sussidi didattici specifici, scritti o audiovisivi) e altresì istituire e gestire centri per la ricerca di materiali e programmi didattici per l'educazione, la rieducazione e per gli interventi di tipo psico-educativo (comprese le consulenze sempre di tipo psico-educativo);

- promuovere e gestire iniziative ed attività a carattere culturale, ricreativo, sportivo e di informazione, incluse attività di doposcuola (oltre a specifiche attività con utenti problematici a rischio droga e delinquenza), anche in appoggio o in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, ludoteche, biblioteche, ecc.;

- ricevere contributi e provvidenze da Enti pubblici e privati;

- partecipare a pubblici appalti per la fornitura di ogni genere di servizi previsti dal presente oggetto sociale;

- compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, nonché acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare da e per conto di Enti locali, pubblici e privati, ecc., terreni, strutture, infrastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili per il raggiungimento di tali scopi.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la società:

- potrà essere alimentata da sussidi, donazioni, convenzioni, sovvenzioni e provvidenze da Enti pubblici e privati, da organi dello Stato e da coloro che siano disponibili in questo senso;

- beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle leggi statali, regionali, provinciali, comunali, comunitarie, ecc.;

- istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nelle Province e nei Comuni della Sardegna (ma anche a livello nazionale), e altresì sopprimerle.

Art. 5

I soci devono essere persone fisiche. Il loro numero non può essere inferiore a tre.

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- b) partecipano alla elaborazione di programmi e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Possono essere soci cooperatori soltanto le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare, in qualunque modo, all'attività d'impresa.

Possono essere ammessi anche soci sovventori nei limiti previsti dalla legge che saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci.

L'adesione alla cooperativa è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ai sensi della L. 381/91, possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata L. 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata L. 381/91.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e residenza;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo con parere motivato.

Specifici requisiti per l'ammissione a socio potranno essere determinati e/o contenuti in apposito regolamento che dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo.

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 7

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale. Il nuovo ammesso è obbligato a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.
- Tale facoltà deve essere esercitata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 2532 del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- c) che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, o che presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento previsto dall'art. 26 del presente Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

f) In particolare può essere escluso il socio nel caso previsto dall'articolo 2531 del codice civile.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nei confronti del socio:

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Saranno, inoltre, dichiarati decaduti dalla compagine sociale:

- i soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- i soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente statuto.

La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata a.r. al socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

Art. 10

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e qualora gli altri soci vi consentano.

Essi entro un anno dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 comma 2° e 3° del codice civile.

Art. 11

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari ed è rappresentato da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Detto capitale può essere liberato con conferimenti in denaro, di crediti o in natura.

- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da somme accantonate ad altre riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- e) dai contributi in conto capitale erogati a favore della società da Istituzioni pubbliche e da altri enti pubblici e privati;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né successivamente allo scioglimento della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, in adesione al disposto del successivo art. 27.

Art. 13

La quote dei soci sia Cooperatori che Sovventori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art. 14

Le quote detenute dai soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci Cooperatori contraggono con la medesima.

Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della società.

L'organo amministrativo che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'organo amministrativo che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, ai sensi del precedente art. 10, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali (art. 2545 quater del codice civile);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a riserva indivisibile ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 904/1977;
- d) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) a fini mutualistici.

L'organo amministrativo può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 904/77.

Art. 16 - RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 17

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno e tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea delibererà in relazione a:

- a) L'approvazione del bilancio. In tale sede delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

- b) La nomina dell'organo amministrativo e l'eventuale nomina del Sindaco Unico o del Collegio sindacale.
- c) La determinazione del compenso dell'organo amministrativo, dei Direttori e Comitati Tecnici, del Sindaco unico o del Collegio sindacale e dei Liquidatori, quando nominati a norma dei successivi articoli.
- d) La trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'Ordine del Giorno.
- e) L'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142.
- f) Predisposizione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa.
- g) Predisposizione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Art. 18

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto (1/5) dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 15 (quindici) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, sms o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Pur in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il Sindaco unico o i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il Sindaco unico o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 19

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località sul territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le

deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Art. 20

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci Cooperatori che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro soci e non siano in mora nei versamenti della quota sociale sottoscritta.

I soci sovventori hanno diritto di voto, ma la somma dei loro voti non può superare la terza parte dei voti complessivi. Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

I soci cooperatori e sovventori che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Art. 21

E' consentito il voto per corrispondenza.

In questo caso:

- a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;
- b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'assemblea assistito da due scrutatori soci nominati dall'assemblea stessa e, nel caso fosse previsto, dal Sindaco unico o da un Sindaco;
- c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti presenti o rappresentati nonchè di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi coloro che abbiano votato scheda bianca o nulla.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art. 22

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario che può essere un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, a discrezione

dell'assemblea;

c) da due o più amministratori fino a numero di 5 (cinque) con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere eletti anche tra i non soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai i soci cooperatori persone giuridiche. Essi restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 24

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o ai singoli amministratori svolgenti funzioni amministrative in modo congiuntivo o disgiuntivo, i quali possono, perciò, con la loro firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici, riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza; rilasciare procure anche per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. Potranno infine delegare la firma sociale ad altre persone con l'osservanza delle norme legislative al riguardo.

Art. 25

In caso di nomina di un consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma.

Art. 26

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Può quindi deliberare anche l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative e ad organismi federativi e consortili la cui azione possa essere utile alla cooperativa medesima ed ai soci, nonchè concedere, postergare e cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

B) ORGANO DI CONTROLLO: Sindaco unico o Collegio sindacale

Art. 27

Nei casi in cui sia previsto dalla legge o anche al di fuori di essi, la società può nominare, ai sensi

dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, Esso avrà le competenze e i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

Qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore ad un milione di euro, l'organo di controllo dovrà essere collegiale.

Il Sindaco Unico è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco unico o dei componenti del Collegio sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Qualora sia nominato un Sindaco Unico, esso esercita anche il controllo contabile.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale esterna.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione esterna, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28

Il funzionamento interno della società potrà essere disciplinato da un **Regolamento interno** da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore Tecnico, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati esecutivi, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 29

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la cooperativa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

I finanziamenti dei soci alla società, con diritto alla restituzione delle somme versate potranno essere effettuati soltanto dai soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che siano titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento (2%), così come statuito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con la deliberazione del 3 marzo 1994, in attuazione del disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero alle diverse condizioni e modalità che potranno essere in futuro determinate dalle competenti autorità

I finanziamenti dei soci dovranno essere assunti previa deliberazione dell'assemblea ordinaria e saranno, salvo patto contrario risultante dalla suddetta deliberazione, improduttivi di interessi.

Art. 31

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2514 del codice civile:

- a) è espressamente vietato di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è espressamente vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è espressamente vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Cinzia Falchi - Debora Pirastu - **Luigi Ianni Notaio**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, comma 5° D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Esenzione totale dall'imposta di bollo prevista per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs 460/97) e riduzione del 50% dell'importo dei diritti segreteria.

LUIGI IANNI Notaio